LINEE GUIDA OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE PARTITE TARIFFARIE PREGRESSE DETERMINATE CON DELIBERA 45/2018 DEL CDA ATO DI VARESE.

Gli artt. 31 e 32 della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI ora ARERA) n. 643/2013/idr disciplinano le modalità di determinazione e di recupero dei conguagli riferiti ad annualità precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato.

Con deliberazione n. 45/2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito di Varese, ai sensi degli artt. sopracitati, ha determinato l'importo complessivo delle partite pregresse spettanti alla società ASPEM Spa (dal 1 luglio divenuta ACSM AGAM Reti Gas Acqua Spa) per il periodo 2007-2011 (7.971.838 Euro – vedi allegato A alla deliberazione) e la gradualità di addebito all'utenza ritenuta opportuna al fine di garantirne la sostenibilità sociale ovvero suddividendo l'importo totale in 3 anni, ripartito ulteriormente in un numero di rate pari al numero di fatture che, in conformità alla delibera 655/2015/R/idr saranno emesse per ciascun utente.

Sulla base di queste considerazioni, il presente documento definisce i criteri e le modalità operative con cui ASPEM Spa (ora ACSM AGAM Reti Gas Acqua Spa) provvederà alla fatturazione delle partite tariffarie pregresse ai propri utenti.

Recupero dei conguagli per partite pregresse:

L'art. 31.2 dell'Allegato A alla delibera ARERA 643/2013/R/idr prevede che, al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli deve attenersi alle seguenti regole:

a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a – 2 – nel caso in esame anno 2016, ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;

b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;

c) è fatto obbligo di esplicitare in bolletta il periodo di riferimento dei conguagli.

In particolare, le partite pregresse (come meglio esplicitato nell'allegato A alla delibera CdA ATO 45/2018) afferiscono al mancato riconoscimento nelle precedenti determinazioni tariffarie della società di capitale preesistente ed investito, negli anni precedenti alla regolazione AEEGSI (ora ARERA), per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato nella provincia di Varese, destinate al miglioramento della rete idrica e della qualità dei servizi.

Nell'ottica di far contribuire gli utenti che hanno beneficiato degli investimenti atti al miglioramento del sistema, la società ha provveduto, con apposite estrazioni dai propri sistemi informativi, ad individuare l'elenco delle utenze soggette a tale conguaglio, considerando l'insieme dei punti di fornitura (PDF) esistenti alla data del 31 luglio 2016 [(a-2) rispetto alla data di approvazione della delibera ATO XX/2018 di cui all'art. 31.2 lett. a) della deliberazione AEEGSI n. 643/13] con contatore posato attivo o chiuso per morosità e ancora *attivi anche alla data del 31 luglio 2018.*

La valorizzazione del conguaglio da Partite Pregresse (PP) da esporre in bolletta si ottiene moltiplicando, per ciascuna delle utenze interessate, il volume di acqua fatturato all'utente con contratto associato al PDF come sopra identificato per l'importo unitario annuo delle PP espresso in metro cubo di consumo (€/mc).

Tale valore unitario si ottiene con l'applicazione della seguente formula di calcolo:
importo PP (euro/m3) = € XXX,00 (importo totale)/ totale volume 2016
dove: totale volume 2016 è il volume complessivo fatturato nell'anno 2016 ai contratti associati ai PDF interessati dal conguaglio PP come sopra definiti.

L'importo di ciascuna rata addebitato in ciascuna fattura sarà quindi così calcolato:
importo rata PP = importo unitario PP (€/m3)* m3 anno 2016 del cliente / n° fatture-anno * 3 anni.

Si precisa che per le utenze interessate, nel corso dell'anno 2016, da una dispersione idrica che avessero presentato richiesta di sgravio o rimborso, il volume di competenza (da assoggettare al conteggio) sarà quello derivante dai conteggi effettuati in sede di rimborso.

L'addebito a ciascun utente sarà calcolato applicando l'importo Euro/m3, come sopra definito, per i volumi dell'anno 2016.

Il Gestore provvederà ad esporre in bolletta la seguente descrizione (laddove necessario in uno specifico box) "Riconoscimento di partite tariffarie pregresse ad ASPEM Spa spa ai sensi della Deliberazione CdA Ufficio d'Ambito n. XX/2018 – periodo 2007/2011 per un consumo pari a XXX"

In caso di cessazione, chiusura del punto, voltura/subentro o comunque di modifica di intestazione (sia tra vivi che mortis causa) del contratto associato al PDF nel corso dei (3) anni di applicazione del recupero delle partite pregresse per le annualità residue saranno fatturate in un'unica soluzione nella bolletta finale.

Il Gestore provvederà al monitoraggio ed alla comunicazione annuale all'Ente d'Ambito delle somme fatturate ed incassate (causa fenomeno della morosità), fermo restando che,

nel caso di differenti importi il differenziale in ogni anno n tra somma teorica da incassare e somma effettiva incassata costituirà elemento aggiuntivo all'importo da fatturare dell'anno n+1. Per pagamenti parziali di fatture con addebito di partite pregresse, il pagamento andrà attribuito, prima agli importi di competenza della bolletta e poi, a riempimento, per quanto riguarda l'importo delle partite pregresse.

Al termine del periodo considerato (3 anni) sarà effettuata una valutazione complessiva dell'importo incassato ed il differenziale dovrà essere recuperato in un ulteriore anno aggiuntivo (anno seguente).

La fatturazione degli importi (allo stesso modo del consumo del periodo di riferimento della bolletta) rispetterà i disposti dell'art. 38.1 dell'Allegato A alla delibera 655/2015/R/idr).

La delibera prevede che il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:
a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Al fine di tutelare ulteriormente l'utente, il Gestore provvederà ad eliminare la soglia di emissione degli acconti che attualmente prevede la non emissione (fisicamente non viene stampata ed inviata la bolletta) per importi inferiori ad euro 5,00.
Per importi inferiori a 5,00 Euro, non verrà richiesto il pagamento immediato della bolletta (comunque stampata ed inviata) in quanto lo stesso verrà addebitato sulla bolletta successiva.

Per l'anno 2018, essendo già trascorso un semestre, l'importo complessivo annuale relativo alle partite pregresse verrà quindi addebitato nelle bollette certamente ancora da emettere per ciascun utente.